

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLO IOM DI ANCONA

COSTITUZIONE-SEDE- DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita l'associazione di volontariato ai sensi della legge n. 266/91 denominata "Amici dello IOM" con sede in Ancona, Corso Mazzini n. 100. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è indeterminata.

ARTICOLO 2

L'Associazione non ha finalità di lucro, è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

L'Associazione si propone in particolare di suscitare nella opinione pubblica una esatta conoscenza della patologia oncologica quale si manifesta nella Marche, allo scopo di affrontare nel modo migliore un fenomeno che ha assunto dimensione e rilevanza di carattere sociale.

Più in particolare cercherà di favorire ed eventualmente attuare, nel territorio marchigiano, interventi diretti alla prevenzione dei tumori.

L'Associazione si propone in particolare di intervenire nello studio e nella cura del cancro con peculiare attenzione a quei settori che rappresentano forme particolari nel territorio marchigiano.

L'Associazione avrà cura di agire in collaborazione con gli Enti e gli Istituti che si occupano del cancro nelle Marche.

I settori specifici di intervento saranno determinati dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea Generale dei Soci in rispetto di questi principi.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare l'assistenza domiciliare gratuita ai malati neoplastici e provvedere ad essa;
- provvedere alla formazione e all'aggiornamento professionale al fine di preparare il personale di assistenza laureato e non, per adeguare le singole competenze ad una realtà operativa specifica, incentrata su considerazioni di ordine clinico, assistenziale e psicologico; tale formazione sarà rivolta al personale volontario e dipendente o che ad altro titolo collaborerà con l'Associazione stessa per il raggiungimento del proprio fine istituzionale;
- favorire e attuare nel territorio marchigiano interventi diretti alla prevenzione dei tumori;
- svolgere o supportare l'attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, se necessario anche con interventi economici, nei confronti dei malati e delle famiglie che ne abbiano bisogno;
- portare un effettivo contributo alla divulgazione della conoscenza dei problemi posti dalla malattia del cancro, a livello di opinione pubblica, autorità ed operatori sociali e sanitari;
- preparare, organizzare e promuovere direttamente o indirettamente ogni iniziativa culturale, promozionale ed educativa, compresa la formazione di personale medico, paramedico e infermieristico che verranno impiegati dall'Associazione per il raggiungimento del proprio fine istituzionale;
- istituire premi, distinzioni onorifiche ed altri pubblici riconoscimenti per personalità pubbliche e private che abbiano contribuito, con la loro opera, a perseguire gli scopi della associazione e/o si siano distinti in materie nelle quali la Fondazione medesima opera.




L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
L'Associazione può partecipare a Comitati nazionali ed internazionali che abbiano scopi analoghi o integrativi a quelli stabiliti nel presente statuto e può aderire ad organizzazioni internazionali che perseguono finalità comuni.

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ARTICOLO 3

L'Associazione coopera con altri soggetti privati e pubblici per il perseguimento delle proprie finalità scientifiche, sociali, civili, culturali, di assistenza e di solidarietà e svolge attività di collaborazione e di sostegno con Enti e Istituzioni che operino nel settore della ricerca, della prevenzione e della cura del tumore.
In particolare, essa devolve la differenza attiva di gestione prioritariamente all'Istituto Oncologico Marchigiano.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito :

- da beni mobili ed immobili comunque acquistati dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva con gli avanzi di gestione;
- da eventuali donazioni e lasciti destinati all'incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione, da utilizzare per il suo funzionamento, sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da attività commerciali e produttive marginali di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995;
- da proventi derivanti da convenzioni;
- da altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell'organizzazione di volontariato.



ASSOCIATI

ARTICOLO 5

Possono associarsi tutti coloro che, senza distinzione alcuna di razza, sesso e religione, abbiano interessi agli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di voti e con giudizio inappellabile.

DOVERI DEGLI ASSOCIATI E CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

ARTICOLO 6

Tutti gli Associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni degli organi competenti e all'espletamento dei compiti loro attribuiti dall'Associazione.

I Soci dell'Associazione hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

La qualità di associato si perde per morte, recesso, morosità ed esclusione.

Può essere escluso l'associato che venga meno agli obblighi derivanti dal presente statuto, che danneggi in qualsiasi modo gli interessi dell'Associazione e/o compia azioni incompatibili con le finalità della medesima.

L'esclusione deve essere deliberata dalla maggioranza semplice del Consiglio Direttivo e viene presa con decisione motivata ed inappellabile.

Il recesso è consentito ad ogni associato in qualsiasi momento.

In caso di recesso, l'Associato o i suoi eredi non hanno diritto alla restituzione delle quote associative precedentemente versate.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 7

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea Generale degli associati;
2. Il consiglio Direttivo;
3. Il Collegio dei Revisori.

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 8

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione purché non siano in mora con i versamenti della quota associativa annuale, che si dovrà effettuare entro il 30 Aprile di ogni anno.

Può essere ordinaria e straordinaria:

L'assemblea in sede ordinaria:

1. definisce il programma operativo di massima, i progetti evolutivi, le strategie dell'associazione e dalle linee generali di comportamento per meglio perseguire gli scopi.
2. approva il bilancio consuntivo.
3. delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.
4. approva i regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo.

L'Assemblea in sede straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera sulla proroga dell'associazione;
- sulla nomina e sul potere dei liquidatori;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua attenzione dal consiglio direttivo.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio Direttivo mediante avviso, da inviare agli Associati con lettera semplice e da affiggere nella sede almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata se lo richiedono per iscritto il Collegio dei Revisori o almeno un quinto degli Associati.

L'avviso di convocazione deve contenere gli oggetti posti all'Ordine del Giorno e l'indicazione del luogo, data ed ora dell'Assemblea.

L'Assemblea è valida per qualsiasi deliberazione, qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le modalità di votazione saranno stabilite dal Presidente dell'Assemblea.

L'Associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, con delega scritta da conservare agli atti dell'Associazione. Ogni associato può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di impedimento di costui, essa è presieduta dal Vice Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato.

L'Assemblea nomina un Segretario e due o più scrutatori.

Le discussioni e le deliberazioni devono essere riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Ogni Associato ha il diritto di consultarlo e di trarne copia.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 9

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre a quindici membri, secondo delibera assembleare, eletti dall'Assemblea fra i propri associati.

Il Primo Consiglio Direttivo viene eletto dai Soci fondatori all'atto della costituzione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o ne venga fatta domanda scritta da almeno due terzi dei Consiglieri con indicazioni degli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo idoneo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma spedito almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.


Le sue delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

Le modalità di votazione saranno stabilite dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. l'esecuzione dei deliberati assembleari;
- b. la stipulazione di tutti gli atti e contratti necessari per l'attività sociale;
- c. la compilazione del rendiconto di esercizio sociale;
- d. la presentazione del bilancio preventivo e la determinazione della quote associative annuali;
- e. l'ammissione di nuovi Soci e la determinazione delle quote di iscrizione annuale;



- f. la compilazione dei regolamenti da sottoporre al voto assembleare;
- g. l'assunzione, il licenziamento e quant'altro riguarda il personale dipendente e la creazione di rapporti di collaborazione a vario titolo;
- h. la determinazione delle spese e degli indirizzi sociali;
- i. l'alienazione e la permuta di beni mobili ed immobili, per la richiesta di finanziamenti, mutui ed aperture di credito in genere, per la concessione di garanzie reali e per l'adesione dell'Associazione ad altre Associazioni o Enti in genere e per la stipula di convenzioni.

Il Consiglio Direttivo intesta, tra l'altro, a nome dei suoi componenti, ciò che non fosse possibile intestare direttamente all'Associazione, comprese licenze, autorizzazioni amministrative e di polizia, eventualmente occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione ed ogni altro atto non riservato ad altro organo della legge o dallo statuto.

I membri del Consiglio Direttivo non sono tenuti a prestare cauzione, restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti dai Consiglieri nel loro seno, ad eccezione del primo, che viene eletto dai Soci fondatori all'atto della Costituzione.

RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 10

La firma e la rappresentanza dell'Associazione spettano al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale può compiere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale e può, con la sola sua firma tra l'altro, stipulare atti giuridici, richiedere affidamenti presso banche ed istituti di credito, riscuotere somme a qualsiasi titolo dovute o erogate, rilasciandone liberatoria quietanza.

Può rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento il Presidente può delegare la firma al Vice Presidente o ad un altro Consigliere e di ciò ne farà menzione nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

IL BILANCIO

ARTICOLO 11

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci consuntivo e preventivo vengono elaborati dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli eventuali attivi di bilancio dovranno essere reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire i fini sociali.

I bilanci, consuntivo e preventivo, sono controllati dal Collegio dei Revisori. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio Direttivo e le osservazioni del Collegio dei revisori, ove costituito, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea, e può essere consultato da ogni Socio.

Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno; resta depositato presso la Sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio stesso e può essere consultato da ogni Socio.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 12

L'assemblea dell'Associazione può nominare il collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri, eletti anche tra i non soci per la durata di tre anni.

I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'Associazione.

Di ogni attività del Collegio dovrà compilarci il verbale.

Il Collegio elegge il Presidente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio partecipa senza diritto di voto alle adunanze delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 13

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire per l'impossibilità di continuare l'attività e di perseguire le finalità statutarie o nelle ipotesi previste dal Codice Civile.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli Associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, il quale sarà invece destinato ad una o più organizzazioni di volontariato che operino nell'ambito della ricerca scientifica oncologica, della prevenzione e della cura dei tumori.

REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 14

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per programmare ed attuare le iniziative, l'Associazione potrà anche predisporre un apposito regolamento interno.


ARTICOLO 15

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di cui alle legge 266/91, le altre norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

ASSOCIAZIONE AMICI DELLO I.O.M. ONLUS

Il Presidente

Anna Maria Renzi Venturi



Il Segretario

Belli

